



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Pascoli"**

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV)

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA

e-mail: [avic83700r@istruzione.it](mailto:avic83700r@istruzione.it) – Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644



**Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado**  
**Agli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado**  
**Ai docenti di Scuola Secondaria di 1° grado**  
**Ai coordinatori di classe Scuola Secondaria di 1° grado**  
**Ai Responsabili di plesso Scuola Secondaria 1° grado**

**ATTI**

**ALBO**

**p.c. a tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo**

**Al sito web dell'Istituto**

**CIRCOLARE N. 46**

**(A.S. 2024/2025)**

**Oggetto: Criteri di deroga al tetto massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico per gli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado (Art. 5 D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017).**

Nel confermare la previgente normativa in materia (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), il **Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, all'articolo 5** recita:

co.1 - *"Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado....."*

co. 2: *" Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".*

co. 3: *"Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione."*

Si conferma, dunque, la normativa precedente nel senso che, per la validità dell'anno scolastico c'è bisogno della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio Docenti, per la validità dell'anno scolastico, può stabilire delle deroghe al limite minimo di ore di frequenza per casi eccezionali e debitamente documentati. La frequenza effettuata, ovviamente deve risultare atta a consentire al consiglio di classe l'acquisizione degli elementi necessari per la valutazione finale.

**Criteri di deroga deliberati dal Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Frigento validi per l'anno scolastico 2024/2025:**

- Particolari motivi di salute e ricoveri ospedalieri debitamente comprovati con idonea documentazione, per assenze anche non continuative;

- Terapie e/o cure programmate, debitamente documentate con idonea certificazione;

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, opportunamente documentate;
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- Assenze per motivi particolari su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscono il sabato giorno di riposo;
- Visita al paese d'origine in caso di alunni stranieri;
- Gravi motivazioni familiari debitamente documentate;
- Assenze per specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate con idonea documentazione, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Le assenze, ovviamente, non devono assolutamente pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati per mancanza o insufficienza di elementi oggettivi e conoscitivi.

Il consiglio di classe, in sede di scrutini finali, provvederà a verificare, alunno per alunno, sia la sussistenza del requisito minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico, sia, in casi di sfioramento del numero di assenze consentito, l'applicabilità dei criteri di deroga.

Tutte le situazioni esposte devono essere tempestivamente e debitamente documentate da parte dei genitori, al fine di poter applicare i predetti criteri di deroga.

Si richiama l'attenzione dei genitori sulla necessità di controllare e monitorare molto attentamente l'andamento delle assenze dei propri figli, in modo da assicurare la presenza assidua e continuativa alle lezioni, al fine di evitare il rischio di incappare nella non validità dell'anno scolastico.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof. Michele D'Ambrosio**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93*